



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E
DECENTRAMENTO

| Determinazione Dirigenziale | |
|-----------------------------|------------------|
| N. 11/ 108 | di data 10/06/21 |
| | |

Oggetto: MODIFICA CONDIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALLA MESSA IN DISPONIBILITA' ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA BUSSOLA DI UN PREFABBRICATO CON ADIACENTE AREA VERDE IN VIA GRAMSCI, 13 A TRENTO DESTINATO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVI A CENTRO APERTO PER MINORI MEDIANTE ATTO AGGIUNTIVO ALL'ATTO DI CONCESSIONE 10 LUGLIO 2015 N. 26771 DI RACC., COSI' COME MODIFICATO CON ATTO AGGIUNTIVO 2 MARZO 2020 N. 30123 DI RACC..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che il Comune di Trento eroga servizi socio-assistenziali di livello locale in base alla disciplina prevista dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), la cui esecuzione coinvolge numerosi enti del Terzo settore, alcuni dei quali fruiscono, per lo svolgimento dell'attività, di spazi presso immobili comunali;

atteso che sino alla conclusione delle nuove procedure di affidamento di detti servizi previste dalla norma, la continuità delle prestazioni è garantita, ai sensi del Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge sopra richiamata, dalla previsione della regolare prosecuzione temporanea dei servizi già funzionanti al 1° luglio 2018 sulla base delle convenzioni in essere fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento, e comunque non oltre il 30 giugno 2021, e dall'accreditamento transitorio *ex lege* dei relativi soggetti gestori;

dato atto al riguardo che i rapporti giuridici tra il Comune di Trento e i soggetti privati gestori di servizi socio-assistenziali di livello locale accreditati transitoriamente sono stati regolati con la stipula di accordi ponte ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.P. 13/2007, con scadenza 30 giugno 2021;

dato atto altresì che, allo stesso modo, la prosecuzione della fruizione delle strutture comunali a suo tempo assegnate in concessione ai soggetti gestori privati per l'espletamento delle attività è stata garantita con la stipula di concessioni ponte, che prevedono la decadenza automatica in caso di risoluzione dei rispettivi summenzionati accordi ex art. 53, comma 7, L.P. 13/2007;

atteso che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, la scadenza del regime transitorio inizialmente fissata il 30 giugno 2021 è stata successivamente differita al 31 dicembre 2021;

richiamato al riguardo il comma 1 dell'art. 27 della L.P. 13 maggio 2020, n. 3, così come modificato dall'art. 58 della L.P. 6 agosto 2020, n. 6, ai sensi del quale "in ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da

pagina 1/4

COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2021 dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati”;

richiamata altresì la deliberazione n. 1950 di data 27 novembre 2020 con la quale la Giunta provinciale ha, tra l'altro, autorizzato gli Enti Locali alla stipula di atti aggiuntivi alle attuali convenzioni ponte, prorogabili ai sensi del succitato art. 27 della L.P. 3/2020 sino al 31 dicembre 2021;

atteso che, per quanto sopra, con determinazioni dirigenziali del Servizio Welfare e Coesione sociale n. 15/40 di data 11 febbraio 2021 e n. 15/18 di data 1 febbraio 2021 è stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 2021 rispettivamente degli accordi ponte, in scadenza il 30 giugno 2021, stipulati con i soggetti del Terzo settore finanziati a bilancio su base annua e delle convenzioni pluriennali stipulate ai sensi della L.P. 35/1983 anteriormente al 27 dicembre 2007 tra la PAT e i soggetti privati gestori dei servizi socio-assistenziali di livello locale finanziati a bilancio, cui il Comune è subentrato con decorrenza 1 gennaio 2013;

considerato che deve essere del pari garantita la prosecuzione della fruizione delle strutture comunali in uso ai soggetti privati gestori con la stipula di atti aggiuntivi ai contratti di concessione in essere, per dare conto della proroga degli accordi ponte per l'affidamento dei servizi;

ritenuto di prevedere, al riguardo, che le concessioni in essere debbano intendersi automaticamente prorogate o decadute in caso, rispettivamente, di ulteriore proroga o risoluzione dei relativi accordi ponte;

atteso che, tra questi, la società cooperativa sociale La Bussola fruisce, per lo svolgimento delle attività di un centro aperto per minori di un prefabbricato di proprietà comunale, con adiacente area verde, ubicato in via Gramsci, 13 a Trento, in forza di contratto di concessione n. 26771 di racc. di data 10 luglio 2015, modificato con atto aggiuntivo n. 30123 di racc. di data 2 marzo 2020;

precisato che il summenzionato contratto prevede (art. 4) decorrenza dal 1° gennaio 2019 e scadenza il 30 giugno 2021, con decadenza automatica in caso di risoluzione del contratto n. 29455 di racc. di data 7 marzo 2019 con il quale il Comune ha stipulato l'accordo ai sensi della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 per la gestione in regime transitorio dei servizi socio-assistenziali di livello locale relativi al centro aperto per minori svolti presso gli spazi oggetto di concessione;

considerato che per quanto sopra si rende necessario procedere alla stipula di un atto aggiuntivo al sopra richiamato contratto di concessione a modifica delle clausole contrattuali relative alla durata e alle spese accessorie;

precisato, con riferimento alla durata, di prevedere, oltre al differimento della scadenza del contratto al 31 dicembre 2021, la proroga o la decadenza automatica della concessione in caso, rispettivamente, di ulteriore proroga o risoluzione del sopra richiamato accordo n. 29455 di racc. di data 7 marzo 2019;

precisato inoltre, con riguardo alle spese accessorie, che la relativa clausola deve essere integrata in relazione all'importo aggiuntivo dovuto dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, dando atto altresì che in caso di ulteriore proroga il concessionario si impegna a corrispondere al Comune di Trento il corrispondente rateo di spese calcolato sull'ammontare annuo forfettario fissato contrattualmente;

considerato che, in esecuzione della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m. e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione nell'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza

dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

dato atto che, in accordo con il Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali, gli accertamenti delle entrate a titolo di spese accessorie (imputate al capitolo 30187) saranno effettuati per la durata del rapporto contrattuale mediante le procedure informatiche di gestione delle locazioni e concessioni attive;

dato atto inoltre della sussistenza dei requisiti previsti dalla norma e che le entrate a titolo di canone di concessione e di spese accessorie risulteranno esigibili alle scadenze elaborate automaticamente dalle procedure informatiche di gestione delle locazioni e concessioni attive;

visto l'allegato schema di atto aggiuntivo, predisposto dal Servizio Servizi Demografici e Decentramento, nel quale viene richiamata la presente, che firmato dal Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- la L.P. 19.07.1990, n. 23 come modificata dalla L.P. 2.03.2001, n. 3;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale prot. 306220 di data 30.12.2020 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, l'art. 4 (durata) e l'art. 7 (spese accessorie) del contratto di concessione n. 26771 di racc. di data 10 luglio 2015, modificato con atto aggiuntivo n. 30123 di racc. di data 2 marzo 2020, prevedendo, oltre al differimento della scadenza al 31 dicembre 2021, che la concessione debba intendersi automaticamente prorogata o decaduta in caso, rispettivamente, di ulteriore proroga o risoluzione del relativo contratto n. 29455 di racc. di data 7 marzo 2019 con il quale il Comune ha stipulato l'accordo

- ai sensi della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 per la gestione in regime transitorio dei servizi socio-assistenziali di livello locale relativi al centro aperto per minori svolti presso gli spazi oggetto di concessione, mediante stipula di un atto aggiuntivo, il cui schema, allegato alla presente, firmato dal Dirigente, ne forma parte integrante ed essenziale;
2. di accertare l'entrata aggiuntiva di euro 666,00 a titolo di importo integrativo spese accessorie per il periodo 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021 mediante le procedure informatiche di gestione delle locazioni e concessioni attive, imputando l'entrata al capitolo 30187 con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2022-2023, dando atto che l'entrata sarà esigibile entro il 31 dicembre 2021;
 3. di dare atto che in caso di proroga della presente concessione come previsto al precedente punto 1., l'accertamento delle ulteriori entrate a titolo di spese accessorie relative al periodo di proroga verrà effettuato mediante le procedure informatiche di gestione delle locazioni e concessioni attive, imputando le entrate al capitolo 30187 con riferimento agli esercizi finanziari successivi al 2021 interessati dall'eventuale proroga, dando atto che tali entrate saranno esigibili entro il 31 dicembre di ciascun anno;
 4. di indicare quale responsabile del procedimento e quindi della gestione dell'atto di concessione, ai sensi dell'art. 7-bis e dell'art. 12 del Regolamento per la disciplina dei contratti, il sottoscritto Dirigente del Servizio Servizi Demografici e Decentramento;
 5. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti provvederà alla stipulazione dell'atto aggiuntivo il sottoscritto Dirigente del Servizio Servizi Demografici e Decentramento.

Allegati in formato elettronico
Allegato parte integrante

Allegati in formato cartaceo
//

Il Dirigente del Servizio
dott. Fabrizio Paternoster

Trento, addì 10/06/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E
DECENTRAMENTO

| Determinazione Dirigenziale | |
|-----------------------------|------------------|
| N. 11/ 108 | di data 10/06/21 |
| | |

Oggetto: MODIFICA CONDIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALLA MESSA IN DISPONIBILITA' ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA BUSSOLA DI UN PREFABBRICATO CON ADIACENTE AREA VERDE IN VIA GRAMSCI, 13 A TRENTO DESTINATO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVI A CENTRO APERTO PER MINORI MEDIANTE ATTO AGGIUNTIVO ALL'ATTO DI CONCESSIONE 10 LUGLIO 2015 N. 26771 DI RACC., COSI' COME MODIFICATO CON ATTO AGGIUNTIVO 2 MARZO 2020 N. 30123 DI RACC..

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 16 giugno 2021